25064-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 884/2019
ANGELO MATTEO SOCCI		CC - 07/05/2019
LUCA SEMERARO	- Relatore -	R.G.N. 4190/2019
EMANUELA GAI		
ALESSIO SCARCELLA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

nel procedimento nei confronti di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 04/10/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del PG

Il P.G. chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 4 ottobre 2018 ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei confronti di (omissis) per il reato ex art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 deducendo il vizio di violazione di legge avendo il giudice omesso di disporre l'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001, non trattandosi di opere «sistemate» dal punto di vista amministrativo ed essendo irrilevante un eventuale accordo sull'ordine di demolizione.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omissione relativa all'ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile «solo» per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Come emerge anche dalla relazione sullo schema di disegno di legge, la riduzione dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. ha avuto l'esplicita finalità di ridurre i tempi ed i costi organizzativi di ricorsi il cui esito era, nella gran parte dei casi di inammissibilità. Il fine della riforma è stato quello di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e di accelerare la formazione del giudicato.

Va ricordato che «solo», utilizzato quale avverbio, ha il significato di solamente: ha quindi un valore limitativo, serve a limitare la quantità, l'estensione, il tempo a ciò che è affermato (~~cfr. vocabolario Treccani~~). VCL

1.2. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: a seguito dell'entrata in vigore del comma 2-*bis* dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che limita la proposizione del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo, esclusivamente, per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, non è ammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che abbia omesso l'applicazione

dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa obbligatoria accessoria ed a contenuto predeterminato (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106 – 01).

2.1. Deve pertanto affermarsi che l'omessa applicazione dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. debba essere emendato con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di patteggiamento; non dal giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

2.2. Tale tesi era già stata affermata da Cass. Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, Bognanni, Rv. 260421 – 01 e da Cass. Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106 – 01, per cui l'omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

2.3. Tale tesi va oggi ribadita sia per le limitazioni alla proponibilità del ricorso per cassazione sia perché la mancata statuizione dell'ordine di demolizione si risolve nell'omissione di una pronuncia obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato e non determina nullità, non attiene a una componente essenziale dell'atto.

2.4. Per la lettura sistematica dei rapporti tra impugnazione e correzione degli errori materiali, alla luce della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, si rinvia per ragioni di sintesi alla motivazione della sentenza della Cass. Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793 – 01, che ha affermato il principio, pur se nella diversa ipotesi della sentenza di patteggiamento per reati tributari in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., per cui la procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria.

3. Il ricorso del procuratore generale deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.

Così deciso il 07/05/2019.

Il Consigliere estensore
Luca Semeraro

Il Presidente
Vito Di Nicola

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il -5 GIU 2019

IL CANCELLIERE
Luana Marioni